

(N. 2198)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1957

Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia"

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli Istituti di credito fondiario, tenuti all'osservanza di un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle, possano emettere i titoli stessi sino alla concorrenza di 20 volte il proprio patrimonio.

Ne consegue che gli Istituti del genere, vicini a raggiungere detto limite, debbano provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non trovarsi costretti ad interrompere la propria attività, sospendendo la emissione delle cartelle.

Questo è ora il caso della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » e, pertanto, il Consiglio di amministrazione del Banco medesimo, ha deliberato di procedere all'aumento del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) da lire 800 milioni a lire 1.300 milioni, utilizzando a tale scopo mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1957 ha autorizzato l'aumento in parola.

Si confida che non mancherete, onorevoli Colleghi, di dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 800 milioni con legge 23 ottobre 1956, n. 1237, viene ulteriormente elevato a lire 1.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.